

IL GIUDIZIO DI APPELLO

- *La fase della decisione e la motivazione della sentenza di primo grado*
- *I requisiti dell'atto di appello*
- *Il regime delle prove in sede di appello*
- *Cenni all'impugnazione in sede di legittimità*

AVV. SILVIA DORIA
Milano, giugno 2025

ORGANO COMPETENTE A GIUDICARE

Generalmente, la causa è decisa dal **Tribunale in composizione monocratica**, i.e. Giudice Unico di I grado che riassume in sé le funzioni di istruttore e organo decidente (art. 50 *ter* c.p.c.).

Rideterminazione delle competenze con la riforma Cartabia:

- è stata ampliata la competenza del **Giudice di Pace** (art. 7 c.p.c.), passando
 - da € 5.000 ad € 10.000 per le cause relative a beni mobili;
 - da € 20.000 ad € 25.000 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti; e

- è stata ridotta la competenza del **Tribunale in Composizione Collegiale** (art. 50 *bis* c.p.c.) alle sole ipotesi di cause: (i) in cui è obbligatorio l'intervento del PM; (ii) di opposizione / impugnazione / revocazione di cui alla L.F.; (iii) devolute alle sez. specializzate; (iv) di cui al codice del consumo.

E' stata abrogata la competenza collegiale per (i) le impugnazioni di delibere societarie, (ii) la responsabilità degli amministratori (MA rimangono collegiali le cause rientranti nella competenza della sez. specializzata impresa), (iii) le impugnazioni di testamenti e (iv) la riduzione di legittima.



PROCESSO ORDINARIO DI I° GRADO, FASE DECISORIA

CAPO III, LIBRO II C.P.C.



LA FASE DECISORIA: PRINCIPALI NOVITÀ

Il Legislatore è intervenuto secondo i criteri di semplificazione, concentrazione e accelerazione del rito ordinario: viene fissata **udienza di rimessione** della causa al collegio o di rimessione della causa in decisione, rispetto alla quale decorrono **tre termini difensivi finali ridotti e da computarsi a ritroso** rispetto alla udienza di rimessione della causa (artt. 189, 275 e 281 *quinquies* c.p.c.), rispettivamente

- i. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima) → **è abrogata l'udienza di PC** che viene sostituita dallo scambio delle note scritte;
- ii. per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni prima);
- iii. per il deposito delle memorie di replica (15 giorni prima).

Tali termini possono essere oggetto di rinuncia ad opera delle parti e, in tal caso, il giudice può trattenere la causa immediatamente in decisione.



1. ART. 189 CPC - RIMESSIONE AL COLLEGIO

Il G.I., nei casi previsti dagli artt. 187 co. 1-3 o 188 c.p.c., fissa l'udienza per la rimessione della causa al collegio e assegna termini perentori (salvo rinuncia delle parti):

- **60 giorni prima dell'udienza:** deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni (nei limiti degli atti introduttivi o *ex art. 171-ter*).
- **30 giorni prima dell'udienza:** deposito delle comparse conclusionali.
- **15 giorni prima dell'udienza:** deposito delle memorie di replica.

All'udienza fissata dal giudice, l'intera causa è rimessa al collegio, il quale procede alla decisione.



ART. 275 CPC - DECISIONE DEL COLLEGIO

A) TRATTAZIONE SCRITTA (1° comma)

La sentenza deve essere depositata entro 60 giorni dall'udienza di rimessione della causa al collegio di cui all'art. 189 c.p.c.

B) TRATTAZIONE MISTA (2° comma)

Ciascuna delle parti, con la nota di PC, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.

- su istanza anche di una sola parte;
- resta fermo il termine di 30 giorni per le comparse conclusionali, cui segue l'udienza di discussione orale.

C) PROCEDIMENTO (3° comma)

Il presidente del tribunale, accogliendo la richiesta, revoca l'udienza ex art. 189 e fissa una nuova udienza entro 60 giorni. In tale udienza:

- il giudice istruttore espone la causa;
- le parti discutono.

La sentenza viene poi depositata in cancelleria entro i successivi 60 giorni.



NUOVO ART. 275 BIS C.P.C. - DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE DAVANTI AL COLLEGIO

C) TRATTAZIONE ORALE

Quando il giudice istruttore ritiene opportuna la decisione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti due termini:

- un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni;
- un termine non superiore a 15 giorni per il deposito di note conclusionali.

All'udienza il G.I. fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi 60 giorni.

- E' una scelta insindacabile del G.I.;
- Viene dato termine per le sole pc e note conclusionali, cui segue l'udienza di discussione orale e lettura del dispositivo;
- Novità: ora la decisione con trattazione orale è ammessa anche davanti al Collegio.



2. COMPETENZA TRIBUNALE MONOCRATICO

ART. 281 QUINQUIES C.P.C. - DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA O MISTA

A) TRATTAZIONE SCRITTA (1° comma)

Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i 30 giorni successivi.

B) TRATTAZIONE MISTA (2° comma)

Se una delle parti lo richiede, il giudice fissa l'udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali. La sentenza è depositata entro 30 giorni.

ART. 281 SEXIES C.P.C. - DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE

C) TRATTAZIONE ORALE

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, può:

- ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza; o,
- su istanza di parte, ordinare la discussione orale della causa in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

ART. 132 - CONTENUTO DELLA SENTENZA

«La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana.

Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. ... ».

La sentenza è distinta in due parti:

- i. il **dispositivo**, enuncia sinteticamente la decisione assunta del Giudice;
- ii. la **motivazione**, consiste nella esposizione concisa e ordinata delle questioni discusse e decise dal Collegio / Giudice monocratico, oltre che nell'indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati (art. 118 disp. att. c.p.c.). Deve essere logica e adeguata, senza per questo dover esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi prospettate dalle parti, ma devono essere chiari
 - i fatti della vicenda alla base del giudizio,
 - le domande e le eccezioni delle parti e
 - i momenti essenziali del processo. Può contenere riferimenti a precedenti conformi.

➤ La decisione va individuata non solo dalle statuizioni formali del dispositivo (c.d. PQM) ma anche della enunciazioni riportate in motivazione, integrative del dispositivo e della volontà del Giudice.



REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE

I. SUFFICIENZA E COMPLETEZZA: la motivazione deve consentire di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito e di cogliere le ragioni della soluzione prescelta, così da coprire tutti i punti decisivi della controversia (Cass. n. 12123/2013). Il giudice deve altresì descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio → c.d. contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (Cass. n. 1236/2006).

II. LOGICITÀ INTRINSECA: la motivazione deve consistere in una sequenza coordinata e non contraddittoria di proposizioni, correlate le une alle altre, in modo da stabilire una catena logica ininterrotta che, dalle premesse in fatto, giunge alle conseguenze in diritto ed alla fissazione del precetto del caso di specie. Il requisito della logicità della motivazione viene richiesto dalla S.C. (Cass. n. 91/2014; Cass. n. 22032/2013; Cass. n. 952/2013).



III. L'ORDINE: ai sensi dell'art. 276, 2° comma, c.p.c., il Giudice “... *decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa*”.

1. questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di ufficio;
2. merito della causa.

IV. LA CONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: la motivazione deve:

1. essere adeguata e coerente, in rapporto al fatto concreto dedotto nella cognizione del giudice ed alle argomentazioni delle parti e
2. dar conto delle peculiarità del caso di specie.

Vizio di difetto di motivazione / contrasto tra dispositivo e motivazione.



GIUDIZIO DI APPELLO

- **COMPETENZA FUNZIONALE INDEROGABILE**: l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.).
- **EFFETTO SOSTITUTIVO DELL'APPELLO**: la sentenza di appello sostituisce quella di primo grado.
- **MEZZO DI IMPUGNAZIONE CD. A CRITICA LIBERA**: i vizi della sentenza per cui ricorrere in appello non sono tassativamente indicati dalla legge.



PRESUPPOSTI PER PROPORRE APPELLO

1. **APPELLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO** → possono essere impugnate con appello le **sentenze pronunciate in primo grado**, a meno che ▪ non siano pronunciate secondo equità, ▪ non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti (art. 339 c.p.c.).

Sono appellabili sia le **sentenze definitive sia quelle non definitive**

- art. 340 c.p.c. prevede la **riserva facoltativa d'appello** contro sentenze non definitive, per cui l'appello può essere differito, tramite riserva da proporsi entro il termine per appellare a pena di decadenza e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al G.I. successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Se viene fatta riserva, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza definitiva o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non può più farsi quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

2. **INTERESSE AD IMPUGNARE (Art. 100 c.p.c.)** → la parte può trarre vantaggio della modificazione, totale o parziale, del provvedimento emesso, i.e. deve avere un interesse effettivo e concreto collegato al principio della soccombenza (anche parziale).



3. LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE → solo i soggetti che sono stati parti del giudizio di I grado hanno legittimazione ad impugnare – salvo il caso dell'opposizione di terzo.
4. NON AVER PRESTATO ACQUIESCENZA (ESPRESSA O TACITA) ALLA SENTENZA I GRADO → comportamento incompatibile con la volontà di impugnare (art. 329 c.p.c).
5. RISPETTO DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE → termini perentori, differiscono tra loro a seconda che la sentenza sia stata o meno notificata (art. 325 c.p.c.):
- a) termine breve di 30 gg che decorre dalla notifica della sentenza effettuata su iniziativa di parte
 - b) termine lungo di 6 mesi che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione della sentenza
- **Art. 326 c.p.c., decorrenza dei termini:** *«I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario ... »* (i.e. non opera la scissione soggettiva della decorrenza degli effetti della notifica).



APPELLO: FASE INTRODUTTIVA



Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di **90** giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di **150** giorni se si trova all'estero.

FORMA DELL'APPELLO (Art. 342 c.p.c.)

Il contenuto dell'atto di appello è quello prescritto per l'atto di citazione di I grado (richiamo espresso all'art. 163 c.p.c.).

Per ciascuno dei motivi di appello è necessario indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1. il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2. le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

- In generale, la riforma Cartabia ha modificato l'art. 121 c.p.c. che ora prevede che *«tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico»*.
- La Riforma non ha modificato i termini di comparizione.



APPELLO INCIDENTALE (Art. 343 c.p.c.)

Il deposito della comparsa di risposta con proposizione dell'appello incidentale deve eseguirsi **almeno 20 giorni prima** della (prima) udienza di trattazione, corrispondente a quella indicata nella citazione introduttiva del gravame od a quella differita dal presidente o dall'istruttore ai sensi dell'art. 349 *bis* c.p.c.

RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE (Art. 346 c.p.c.)

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono **rinunciate**, i.e. sono da riproporre quelle domande / eccezioni che non sono state esaminate perché assorbite da altre. Per quelle espressamente respinte è necessario proporre appello. Non vanno riproposte le mere difese.



IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO (Art. 348 c.p.c.)

Quando l'appellante **non si costituisce in termini** o quando lo stesso non compare nelle due successive udienze di trattazione, benché costituito → improcedibilità dichiarata con **sentenza**.

- Il **tribunale** o anche la **corte di appello**, nel caso non sia stato nominato il consigliere istruttore, dichiarano l'improcedibilità sempre con sentenza.
- Si introduce, tuttavia, un ulteriore comma per precisare che quando l'udienza è fissata davanti all'istruttore, l'improcedibilità viene dichiarata con **ordinanza** suscettibile di essere reclamata → la corte decide collegialmente sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile se accoglie il reclamo, o con sentenza se lo respinge.

IL NUOVO FILTRO IN APPELLO (Art. 348 bis c.p.c.)

Strumento che consente una decisione accelerata e semplificata sia per gli appelli **manifestamente infondati**, sia per quelli **inammissibili**: « *Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.*

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza».

Tali presupposti si devono riscontrare anche nell'eventuale appello incidentale, oltre che nell'appello principale; in difetto, il giudice deve procedere alla “trattazione di tutte le impugnazioni”.

- Modalità decisoria semplificata, la discussione orale *ex art. 350-bis c.p.c.*: la decisione di manifesta infondatezza dovrà essere assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi.
- Il successivo art. 348-ter c.p.c. (pronuncia di inammissibilità dell'appello) è stato abrogato. Sono stati, però, mantenuti gli ultimi due commi della disposizione volti ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, nei casi di c.d. «doppia conforme», i commi in questione sono confluiti nell'art. 360 c.p.c.
- L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto (art. 358 c.p.c.).



IL REGIME DELLE PROVE IN APPELLO

- Nel giudizio d'appello **NON** possono proporsi (art. 345 c.p.c.) (i) **domande nuove** e sono dichiarate inammissibili d'ufficio (ii) **nuove eccezioni**, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
- **NON** sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, **salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile**. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
- **Possono** domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

AMMISSIONE E ASSUNZIONE DI PROVE (Art. 356 c.p.c.)

Il giudice d'appello, se dispone nuove prove o la rinnovazione di quelle già assunte, emette ordinanza e segue le regole degli artt. 191 e seguenti. *«Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma»*. In caso di appello immediato contro sentenze non definitive (art. 279, comma 2, n. 4), non possono essere ammesse nuove prove sulle questioni ancora da istruire nel primo grado.



ART. 350 C.P.C. TRATTAZIONE

NON NECESSARIAMENTE COLLEGIALE - solo la decisione rimane sempre collegiale, con il reinserimento della figura dell'ISTRUTTORE (1° comma): «*Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata **all'istruttore**, se nominato, e la decisione è **collegiale**; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice **monocratico**».*

TRATTAZIONE CONCENTRATA NELLA PRIMA UDIENZA (2° comma)

Nella prima udienza di trattazione il giudice ha l'obbligo di:

- verificare la regolare costituzione del giudizio
- quando occorre, ordinare l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332 c.p.c.;
- dichiarare la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza»

Alla fase preliminare, quindi, fa seguito la trattazione vera e propria che comprende:

- l'assunzione dei mezzi di prova, se le parti ne hanno fatto richiesta (art. 356 c.p.c.);
- la fase necessaria di trattazione scritta che precede la decisione;
- la fase, meramente eventuale, di discussione orale (art. 352 c.p.c.).



ART. 350 *BIS* C.P.C. - DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE

Il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per il deposito delle note conclusionali antecedente alla data dell'udienza.

La sentenza è motivata in forma sintetica.

DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA: con filtro inammissibilità *ex* art. 348 *bis* c.p.c., quando l'impugnazione appare inammissibile, manifestamente infondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

In tutti gli altri casi la fase decisoria si svolge in **FORMA SCRITTA**. La scelta spetta all'istruttore, quando nominato.



ART. 352 C.P.C. DECISIONE

Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice istruttore, quando non ritiene di procedere con la discussione orale ai fini della decisione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione.

Assegna alle parti (salvo rinuncia) i seguenti termini perentori:

- **60 giorni prima dell'udienza:** deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni
- **30 giorni prima dell'udienza:** deposito delle comparse conclusionali.
- **15 giorni prima dell'udienza:** deposito delle memorie di replica.

All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

- Quando la causa è matura per la decisione e non ci sono i presupposti per disporre la discussione orale o la decisione semplificata (cfr. art. 350 *bis* c.p.c.) l'istruttore fissa udienza per la rimessione in decisione assegnando termini perentori a ritroso per il deposito di note conclusive e di replica. All'udienza rimetterà la causa al Collegio per la decisione ovvero la tratterà in decisione negli appelli innanzi al Tribunale.



ART. 354 C.P.C. RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE

RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE

Il giudice d'appello pronuncia con sentenza e rimette la causa al primo giudice quando:

- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo; riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte;
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado per assenza di sottoscrizione.

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Il giudice d'appello non rimette al primo giudice, ma:

- riconosce la giurisdizione negata in primo grado;
- dichiara altre nullità processuali.

In questi casi le parti possono compiere le attività precluse. Il giudice ordina, se possibile, la rinnovazione degli atti (ex art. 356 c.p.c.).



CENNI ALL'IMPUGNAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ

SENTENZE IMPUGNABILI (Art. 360 c.p.c.) → possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado (comma 1);
- una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3 (comma 2);
- le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio possono essere impugnate in cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (comma 3).
- i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge (comma 5).

➤ Art. 361 c.p.c. riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive.

DOPPIA CONFORME → ai sensi dell'art. 360 comma 4 c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di I grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.



MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

L'elenco dei motivi di impugnazione è tassativo:

1. per motivi attinenti alla giurisdizione,
 2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
 3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
 4. per nullità della sentenza o del procedimento;
 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
- Il giudizio di cassazione è a **critica cd. vincolata** perché si possono far valere soltanto errori nel procedere e nel giudicare
 - La Corte non è giudice del fatto in senso sostanziale, ma si limita a controllare la legalità della decisione attraverso l'esame di censure tipico dettato dalla norma in commento, in vista della verifica della conformità della decisione di merito alle norme ed ai principi di diritto applicabili
 - Se la verifica ha esito negativo il provvedimento impugnato è cassato, ossia cancellato, nel qual caso, la causa torna al giudice del merito (salvo che la Corte non cassi senza rinvio o decida essa stessa il merito) c.d. giudizio rescindente cui può seguire una fase rescissoria dinanzi al giudice del rinvio.

NOVITÀ: rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.*





Silvia Doria

Avvocato • partner

s.doria@dejalex.com

MILANO

MILANO
Via San Paolo, 7
20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1
F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24
00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1
F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670
F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4
119017 Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92
F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

www.dejalex.com

